GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

La presente polizza è stipulata tra

PROVINCIA DI VENEZIA
SAN MARCO, 2662
30100 - VENEZIA
C.F./P.I. 800088402276

e

Società Assicuratrice
ASSICURAZIONI GENERALI SpA - VENEZIA
INA ASSITALIA S.p.A. MESTRE (VE)

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2009
Alle ore 24.00 del :	31/12/2012

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12

GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

SOMMARIO

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E/O NATANTI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Identificazione dei veicoli e/o natanti

SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
Art.1 Oggetto dell'Assicurazione
Art.2 Esclusioni e rivalsa
Art.3 Assicurazione amministrata a libro matricola
Art.4 Massimali di garanzia
Art.5 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art.6 Aggravamento del rischio
Art.7 Estensione territoriale
Art.8 Pagamento del premio - Regolazione premio
Art.9 Rinnovo del contratto e adeguamento del premio
Art.10 Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.11 Determinazione del premio - comunicazioni del contraente
Art.12 Trasferimento della proprietà del veicolo e/o natante
Art.13 Sospensione in corso di contratto
Art.14 Attestazioni dello stato di rischio
Art.15 Duplicato del certificato e del contrassegno
Art.16 Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
Art.17 Riparazioni
Art.18 Gestione delle vertenze
Art.19 Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo e/o natante
Art.20 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione o esortazione definitiva del veicolo e/o natante
Art.21 Oneri a carico del contraente
Art.22 Rinvio alle norme di legge
Art.23 Foro competente
Art.24 Interpretazione del contratto
Art.25 Condizioni particolari della garanzia Sezione I (sempre operanti)
Art.26 Condizioni aggiuntive per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile Sezione I (sempre operanti)

SEZIONE II RISCHI DIVERSI
Art.1 Garanzie assicurate
Art.2 Estensione territoriale
Art.3 Denuncia dei sinistri
Art.4 Liquidazione dei danni - nomina dei periti - pagamento dell'indennizzo
Art.5 Altre assicurazioni
Art.6 Imposte e tasse
Art.7 Forma delle comunicazioni
Art.8 Determinazione dell'ammontare del danno
Art.9 Esclusioni e delimitazioni
Art.10 Rinvio
Art.11 Condizioni particolari assicurazione Rischi diversi Sezione II (sempre operanti)

Disposizioni finali

GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E/O NATANTI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Attestato di rischio :	Attestazione ai sensi del regolamento ISVAP n. 4/2006 e della Legge 2 aprile 2007, n.40 e successive variazioni e integrazioni.
Conducente:	La persona alla guida del veicolo e/o natante.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge :	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione.. dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D. Lgs 209/2005, Legge 102/2006 e Legge 990/69 per le norme in vigore
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento :	Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa:	La tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Veicolo:	Mezzo di trasporto (compresi gli accessori e gli optionals stabilmente fissati).

Art.2 - Identificazione dei veicoli e/o natanti

Come da elenco Allegato A.

SEZIONI DI POLIZZA:
- Sezione I: Responsabilità civile auto

SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. Per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. La responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione..: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - ESCLUSIONE E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione...

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 18 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione..;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli.
In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito purché la sostituzione sia contestuale.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Art. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con il massimale unico di **Euro 8.000.000,00 (ottomilioni)**, per singolo veicolo, come da elenco allegato al capitolato.

Art. 5 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Qualora sia applicabile l'Art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Qualora sia applicabile l'Art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO - REGOLAZIONE PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza previo pagamento del relativo premio.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il premio deve essere pagato all'Agenzia assegnataria della polizza oppure alla Società.
Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.
Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.

Art. 9 - RINNOVO DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza

Art. 10 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
a) 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina DUE mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
b) periodi successivi: hanno durata di DODICI mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing e/o al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 12 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro veicolo - Conguaglio del premio
L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) Alienazione del veicolo senza sostituzione

In questo caso la Compagnia restituisce il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o all'Agenzia assegnataria della gestione del contratto, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.

Art. 13 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

Art. 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, l'Impresa deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un veicolo stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui Regolamento ISVAP 4/2006;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione.. il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 15 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

Art. 16 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre

1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o all'Agenzia assegnataria del contratto entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno

Art. 17 – RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

Art. 19 – RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

Art.20 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Art. 21 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

Art. 24 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 25 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA

A) TARIFFA BONUS/MALUS
Per quei veicoli per i quali sul sull'elenco "Allegato A" sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus" la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".
La "tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle riportate al Regolamento ISVAP 4/2006.
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.
Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia.

B) TARIFFA FISSA
Per quei veicoli per i quali sul sull'elenco "Allegato A" sia indicata la forma tariffaria "Tariffa fissa", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus" secondo la seguente evoluzione:
- fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione - nessun aumento di premio;
- n. 2 sinistri nel periodo di osservazione - aumento del 15,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;
- n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione - aumento del 25,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva.

C) TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Per quei veicoli per i quali sull'elenco "Allegato A" sia indicata la forma tariffa "Franchigia" la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare riportato nel medesimo elenco "Allegato A".
Il contraente/assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

D) APPENDICI DI VINCOLO

Nel caso in cui il veicolo assicurato si utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

Art. 26 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI)

A - CARICO SCARICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - CARICO SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISSPOSITIVI MECCAANICI
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza del massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C - RISCHIO STATICO
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

D - DANNI DA INQUINAMENTO
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo e/o natante, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

E) RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione., risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 300.000,00, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

F) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni

involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione.., esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

G) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici

H) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di **Euro 500,00** per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

I) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO
La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 1.000,00.

L) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 250,00

M) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia e/o dalle norme di legge. In ogni caso le norme del capitolato prevalgono sulle condizioni a stampa.

L'Assicurato/Contraente la Società
_____

PROVINCIA DI VENEZIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Ornella Gigante

Assicurazioni Generali S.p.A.
Agenzia Generale di Venezia Centro
Il Rappresentante Procuratore

GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

PARTE PRIMA

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE ED ESTREMI DI POLIZZA

POLIZZA N.	28302757	Prima rata fino al	Premio imponibile	Contributo S.S.N.	Imposta	Totale
AGENZIA N.	696	31/12/2010	50.406,50	5.292,68	6.300,81	62.000,00
COASSICURAZIONE (SI/NO)	SI	Rate successive dal				*Premio soggetto ad eventuale conguaglio*
NOSTRA QUOTA (%)	60%					
		Premio annuo				

CONTRAENTE: AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Sestiere di S. Marco 2662
30124 VENEZIA
Cod. Fisc./Partita IVA: 80008840276

durata: annuale dal 31/12/2009 ore 24 al 31/12/2010 ore 24 RATEAZIONE: ANNUALE

Il contratto è stipulato in base alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE di cui allo stato di rischio nel quale vengono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente ed è regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (Parte Seconda), che formano parte integrante del presente contratto, condizioni contenute nel mod. 1500 o 1500N che il Contraente dichiara di accettare e di aver ricevuto.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle appendici di seguito elencate, che ne formano parte integrante: Capitolato di Gara

STATO DI RISCHIO ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA

Specie veicoli assicurati	(Cod.)	Tipi d'Uso	(Cod.)	Massimale RCA in € sottoscrivibile in polizza	(Cod.)
Autovettura	0100	Privato-Promiscuo	P-PR	8.000.000	A6
Autocarro	0700	Conto Proprio	CP		
Rimorchio	1000				
Macchina operatrice semovente	3500				
Motoscafo uso privato	4501				
imbarcazione a motore uso privato	4502				
motore amovibile uso privato	4503				
Quadriciclo leggero trasporto persone	5002				

Mogliano Veneto, li 10.03.2010

Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente
anche per ricevuta del/dei certificato/i d'assicurazione e del/dei contrassegno/i

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Ornella Gigante

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l' "Informativa al Contraente" di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il Contraente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Ornella Gigante

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

RESPONSABILITA' CIVILE:	"Adeguamento del premio" e "Rinnovo del contratto";
INCENDIO, FURTO, GUASTI ACCIDENTALI (KASKO):	"Liquidazione dei danni", "Adeguamento del premio" e "Rinnovo del contratto";
INFORTUNI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO:	"Controversie - Arbitrato irrituale";
PROTEZIONE LEGALE OPPURE SPESE LEGALI E PERITALI:	"Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e Gestione del sinistro" oppure "Obblighi in caso di sinistro" e "Gestione della vertenza di danno - Libera scelta del legale o del perito".

Il Contraente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Ornella Gigante

LEGENDA CODICI: TIPI VEICOLI / TIPI D'USO / MASSIMALE RCA

CODICI VEICOLO

codice	tipo veicolo
0100	autovettura ed autotassametro
0700	autocarro
0710	autoarticolato
1000	rimorchio
0600	motocarro
0400	autobus
0200	motociclo
5000	ciclomotore
3500	macchina operatrice semovente

CODICI MASSIMALE UNICO

codice	importo €
A0	1.000.000
A1	2.000.000
A2	3.000.000
A3	4.000.000
A4	6.000.000
A5	7.000.000
A6	8.000.000
A7	12.000.000
A8	15.000.000
A9	20.000.000
B0	26.000.000

CODICI D'USO

codice - tipo d'uso

AUTOVETTURE - MOTOCICLI - MOTOCARROZZETTE

A Autotassamentro.
L Locazione senza conducente.
N Noleggio con conducente.
P Privato.
PR Trasporto promiscuo persone e cose.
SG Scuola Guida.

AUTOBUS - FILOBUS - AUTOCARRI TRASPORTO PERSONE

D Trasporto dipendenti
I Servizio di linea interurbano.
P Privato.
S Alberghi, Istituti religiosi, Educazione, Istruzione e Cura.
SG Scuola Guida.
T Servizio turismo e noleggio.
U Servizio urbano.

AUTOCARRI - MOTOCARRI - VEICOLI SPECIALI

liquidi combustibili, corrosivi, lubrificanti, tossici e sostanze solide tossiche

LP trasporto c/proprio.
LT trasporto c/terzi.
NP trasporto c/proprio.
NT trasporto c/terzi.
LN noleggio con conducente.
LL locazione senza conducente.

liquidi infiammabili, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili)

IP trasporto c/proprio.
IT trasporto c/terzi.
IN noleggio con conducente.
IL locazione senza conducente.

gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro ecc.) o materie esplosive

EP trasporto c/proprio.
ET trasporto c/terzi.
EN noleggio con conducente.
EL locazione senza conducente.

GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia | COASSICURAZIONE | **APPENDICE N.** 01
MOD. X001

POLIZZA	2830 2757	CONTRAENTE	AMM.NE PROVINCIA VENEZIA	AGENZIA	VENEZIA C.	CODICE 696

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società ASSICURAZIONI GENERALI all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.
La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Riparto della rata ("contante") da pagarsi al perfezionamento della polizza

COASSICURATRICI	CODICE	QUOTA %	PREMIO IMPONIBILE	CONTRIBUTO AL SSN	IMPOSTA	TOTALE
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA		40%	20.162,60	2.117,07	2.520,32	24.800,00
	Totale quote coassicuratrici	40%	20.162,60	2.117,07	2.520,32	**24.800,00**
ASSICURAZIONI GENERALI		**60%**	**30.243,90**	**3.175,61**	**3.780,49**	**37.200,00**
	TOTALE	**100,00**	**50.406,50**	**5.292,68**	**6.300,81**	**62.000,00**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Ornella Gigante

Assicurazioni Generali S.p.A.

Firma delle Coassicuratrici